



**COMUNE di AMANDOLA**  
**provincia di Fermo**

**UFFICIO SEGRETERIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Numero 29 del 13-03-17

**OGGETTO: EMERGENZA SISMA - CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A NORMA DEL D. L. N. 8/2017.-**

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di marzo

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/04/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2016 e il Bilancio pluriennale per il periodo 2016-2018 ;
- con deliberazione n. 80 del 10/06/2016 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2016 unitamente al Piano degli obiettivi e progetti individuali (PDO) 2016;
- secondo il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109 comma 2, del richiamato decreto, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 6.03.2017 con la quale viene determinato il fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 42 del 10/03/2017, avente ad oggetto "INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SISMA PER SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI CO.CO.CO AI SENSI DEI COMMI 3 BIS, 3 TER E 3 QUATER DELL'ARTICOLO 50 BIS DEL D.L. 189/2016", con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell'Ufficio Sisma di procedere al conferimento degli incarichi per fronteggiare esigenze straordinarie dovute all'emergenza sismica, dichiarata immediatamente eseguibile e che viene ripresa in alcuni passi:

*PREMESSO:*

- *che il territorio del Comune di Amandola è stato interessato dagli eventi sismici di eccezionale intensità che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017;*
  - *che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/08/2016 è stato*
- DETERMINAZIONI UFF. SEGRETERIA n. 29 del 13-03-2017 - pag. 1 - COMUNE DI AMANDOLA

*dichiarato, ai sensi di quanto previsto dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;*

- *che con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico di cui sopra che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;*
- *che con successive delibere del Consiglio dei Ministri sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;*

*RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 35 del 06/03/2017 avente ad oggetto "programma fabbisogno del personale triennio 2017/2019";*

*CONSIDERATO che le due procedure di selezione pubblica per l'assunzione di totali n. 4 unità di personale, rispettivamente n. 2 categoria DI e n. 2 categoria CI, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i., autorizzate con Deliberazione di G.C. n. 1 del 02.01.2017, sono state avviate ma non sono ancora state concluse;*

*TENUTO CONTO, nelle more dell'espletamento e conclusione delle suddette avviate procedure, della necessità di questo Ente di far fronte con sollecitudine allo svolgimento, a supporto delle attività delle Aree Amministrativa, Contabile e Tecnica di questo Comune, di compiti di cui all'art. 50-bis comma 3-bis del D.L. n. 189 del 17.10.2016, per far fronte alle urgenti esigenze determinate anche in questo Comune dai succitati eventi sismici;*

*RITENUTO necessario, per le finalità suesposte e per lo svolgimento dei suddetti compiti, provvedere, in coerenza con le previsioni contenute nella predetta D.G.C. n. 34 del 06/03/2017, dare indirizzo e mandato al Responsabile dell'Ufficio Sisma di procedere, nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare delle previsioni dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'art. 50-bis del D.L. 18 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15.12.2016 n. 229, come modificato dal D.L. n. 8 del 9 febbraio 2017, e nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione avviate ma non ancora concluse, all'esecuzione di tutti gli atti conseguenti e necessari per la sottoscrizione di n. 2 contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabile, salva la facoltà, qualora ritenuto opportuno, di sottoscriverne più di due ma comunque nel limite massimo di spesa corrispondente alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale di n. 2 unità dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed Autonomie Locali da destinare all'UFFICIO SISMA delle AREE AMMINISTRATIVA e CONTABILE;*

**PRESO ATTO** che il carico di lavoro gravante sul Comune di Amandola non consente al personale interno la efficace ed efficiente azione amministrativa richiesta per espletare le pratiche di che trattasi;

**PRESO ATTO** della notevole entità del lavoro da compiere, anche in tempi ristretti, al fine di dare opportuno e celere riscontro alle esigenze della popolazione colpita dai danni del sisma del 24/08/2016 e successive;

**RITENUTO** di dover dare attuazione alla delibera di Giunta n. 42/2017, sopra richiamata, procedendo alla individuazione di n. 4 unità (n. 3 amministrativi, n. 1 contabile) per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.), assimilabili in relazione alla spesa a n. 4 rapporti di lavoro a tempo determinato e part-time 50%, categoria D1;

CONSIDERATO necessario sottoscrivere n. 4 contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di spesa corrispondente alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale di n. 2 unità dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed Autonomie Locali da destinare all'UFFICIO SISMA delle AREE AMMINISTRATIVA e CONTABILE;

DATO ATTO che la sottoscrizione debba avvenire con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile o iscritti ad ordine e collegio professionale abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche, per lo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, connessi alle urgenti esigenze determinate dagli eventi sismici che nel corso dell'anno 2016 hanno interessato anche questo Comune;

STABILITO che, a mente di quanto sopra, il termine indicato ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'art. 50-bis del D.L. 18 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15.12.2016 n. 229, come modificato dal D.L. n. 8 del 9 febbraio 2017, per lo svolgimento del Co.Co.Co. è fissato al 31/12/2017, non rinnovabile;

RICHIAMATO il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8;

VERIFICATO che ricorrono tutti i presupposti di legittimità di cui all'art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001, per il conferimento da parte del Comune di incarichi esterni;

DATO ATTO che, al fine dare attuazione alla delibera di Giunta n. 42/2017, sopra richiamata, si è svolta un'indagine esplorativa per verificare la disponibilità di due o più soggetti ai quali conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa con il Comune di Amandola nel limite massimo del trattamento economico previsto per il personale di n. 2 unità dipendenti appartenenti alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed Autonomie Locali pari a € 1.829,67 lordi mensili ciascuno, oltre agli oneri previdenziali, assicurativi e le imposte a carico dell'Ente;

DATO ATTO che gli incarichi avranno durata massima fino al 31/12/2017 e che non saranno rinnovabili;

VISTI i Curricula e l'esperienza professionale dei seguenti esperti e considerata la specifica specializzazione di tipo universitario e/o iscrizione all'Albo:

- Dott.ssa Marika Raimondi, nata a Roma il 11/03/1990 e residente a Comunanza (AP) in via A. Gramsci, 8 - C.F.: RMNMRK90C51H501R;
- Dott.ssa Amanda Testa, nata a San Severino Marche (MC) il 17.12.1989 e residente ad Amandola, Fraz. Casa Tasso n. 27 – CF: TSTMND89T571I156R;
- Dott. Agr. Stefano Pezzola, nato a Civitanova Marche (MC) il 03.01.1987 e residente a Sant'Elpidio a Mare, Via Mignani n. 1206, CF: PZZSFN87A03C770A;
- Dott. Danilo Del Gobbo, nato ad Amandola (FM) il 13.04.1991 e residente ad Amandola (FM) in Via Ascenziani n. 15, CF: DLGDNL91D13A252P;

DATO ATTO che i predetti si sono dichiarati tempestivamente disponibili a svolgere un incarico di collaborazione coordinata e continuativa da destinare all'UFFICIO SISMA (Area Amministrativa e Area Contabile) per lo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa e sociale strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione

degli appalti, connessi alle urgenti esigenze determinate dagli eventi sismici che nel corso dell'anno 2016 hanno interessato anche questo Comune secondo le condizioni di seguito riportate:

COGNOME E NOME	% Ore di lavoro sul Totale	Lordo Mensile, al netto degli oneri previdenziali, assicurativi e delle imposte a carico dell'Ente	Durata espressa in mesi	Lordo Totale
Dott.ssa Marika Raimondi	50%	914,83	9	8.233,47
Dott.ssa Amanda Testa	50%	914,83	9	8.233,47
Dott. Danilo Del Gobbo	50%	914,83	9	8.233,47
Dott. Agr. Stefano Pezzola	50%	914,83	9	8.233,47

DATO ATTO, pertanto, che la spesa complessiva che andrà ad incidere nel bilancio dell'Ente pari ad € 32.933,88, oltre oneri riflessi a carico dell'Ente, da impegnare sui capitoli 209 – 212 – 213 del bilancio di previsione 2017/2019 - Esercizio 2017, risulta finanziata dal capitolo di entrata n. 499 "CONTRIBUTO REGIONALE MARCHE PER SISMA DEL 24.08.2016", del medesimo Bilancio 2017/2019;

DATO ATTO che i sopracitati soggetti, sono esperti con specifica specializzazione universitaria di tipo giuridico e/o contabile e/o specifica esperienza presso altri enti locali;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 50-bis, comma 3-bis, la spesa trova copertura a valere sui fondi stanziati con i Decreti Legge n. 189/2016 e n. 8/2017 e va in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RITENUTO di procedere all'affidamento degli incarichi di collaborazione per i motivi suesposti, stipulando a tal uopo n. 4 contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, a favore dei soggetti sopra detti;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, da parte dei sottoscrittori del presente atto;

RITENUTO opportuno provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per la sottoscrizione dei predetti contratti;

VISTO il T.U. 18.08.2000, n. 267;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all'art. 107;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

## D E T E R M I N A

per in motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e richiamati;

1. di conferire - a decorrere dalla data del 01.04.2017 - l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.), per prestazioni altamente qualificate e meglio dettagliate all'art. 18 del D.L. n. 8 del 9 febbraio 2017, da svolgere presso il Comune di Amandola – UFFICIO SISMA nelle AREE AMMINISTRATIVA e CONTABILE ai seguenti soggetti individuati:
  - Dott.ssa Marika Raimondi, nata a Roma il 11/03/1990 e residente a Comunanza (AP) in via A. Gramsci, 8 - C.F.: RMNMRK90C51H501R;
  - Dott.ssa Amanda Testa, nata a San Severino Marche (MC) il 17.12.1989 e residente ad Amandola, Fraz. Casa Tasso n. 27 – CF: TSTMND89T571I156R;
  - Dott. Agr. Stefano Pezzola, nato a Civitanova Marche (MC) il 03.01.1987 e residente a Sant'Elpidio a Mare, Via Mignani n. 1206, CF: PZZSFN87A03C770A;
  - Dott. Danilo Del Gobbo, nato ad Amandola (FM) il 13.04.1991 e residente ad Amandola (FM) in Via Ascenziani n. 15, CF: DLGDNL91D13A252P;
2. di approvare l'allegato schema di convenzione che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che all'incarico in parola si applicano le disposizioni previste dall'art. 2222 e successivi del Codice Civile;
4. di dare atto che il relativo contratto sarà perfezionato in forma scritta a firma del Responsabile dell'Ufficio sisma;
5. di dare atto che a ciascun collaboratore, a fronte di una prestazione lavorativa di almeno 18 ore settimanale fino al 31/12/2017, sarà corrisposto l'importo mensile di euro 914,83 e comunque pari al 50% del compenso previsto dai CCNL del comparto Regioni Enti locali per un dipendente inquadrato in Cat. D1, che troverà copertura sui capitoli di Bilancio n. 209 – 212 - 213;
6. di dare atto che con la presente determinazione, sui capitoli predetti del bilancio appositamente dedicato, si assume l'impegno di spesa per l'importo sopra menzionato;
7. di dare atto che detta spesa complessiva è coperta dal finanziamento predisposto dai Decreti Legge relativi al Sisma;
8. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento verrà rendicontata per quanto sopra alla Regione Marche;
9. di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria;
10. di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, come disposto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dall'art. 6 del DPR. 62/2013;
11. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per 15

giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013;

12. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio

Allegato "A"

REP. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

### CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Premesso che, con il presente atto, le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi degli art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile, e dell'art. 409 del codice di procedura civile.

TRA

- la Dott.ssa Stefania Bolli, nata a Foligno (PG) il 01.10.1974 la quale agisce in qualità di Segretario comunale e Responsabile dell'Ufficio sisma, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, giusta Deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 10.03.2017 nonché giusta Deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 16.09.2016 e Decreto sindacale n. 19 del 23.12.2016;

E

- il Dott. \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente ad \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, CF: \_\_\_\_\_;

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 10.03.2017 veniva dato indirizzo e mandato al Responsabile dell'Ufficio Sisma di procedere, nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare delle previsioni dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'art. 50-bis del D.L. 18 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15.12.2016 n. 229, come modificato dal D.L. n. 8 del 9 febbraio 2017, e nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione avviate ma non ancora concluse, all'esecuzione di tutti gli atti conseguenti e necessari per la sottoscrizione di n. 2 contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabile, salva la facoltà, qualora ritenuto opportuno, di sottoscriverne più di due ma comunque nel limite massimo di spesa corrispondente alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale di n. 2 unità dipendenti appartenenti alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed Autonomie Locali da destinare all'UFFICIO SISMA delle AREE AMMINISTRATIVA e CONTABILE;
- con determinazione n. 29 del 13 marzo 2017 è stato conferito l'incarico di collaborazione esterna, al dott. \_\_\_\_\_;

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Articolo 1 Oggetto dell'incarico

Il Comune affida l'incarico professionale per prestazione di collaborazione coordinata e continuativa che avrà i seguenti contenuti: .....

#### Articolo 2 Modalità di svolgimento della collaborazione

La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle

esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi. L'Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.

Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse. Il Responsabile del Servizio verifica periodicamente il lavoro svolto per verificare la rispondenza di quanto prodotto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, oltre al rispetto dei tempi di consegna dei lavori affidati. In caso di risultati solo parzialmente soddisfacenti, il Responsabile del Servizio interessato potrà richiedere l'integrazione degli stessi entro il termine di giorni 30 (trenta) o procedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. Nel caso in cui si accerti, tramite le verifiche periodiche sopra richiamate, che i risultati delle prestazioni siano del tutto non soddisfacenti o non conformi al presente disciplinare, il Responsabile del Servizio interessato potrà richiedere l'integrazione degli stessi entro il termine di giorni 30 (trenta) o procedere alla definitiva risoluzione del contratto per inadempienza.

### Articolo 3 Obblighi di riservatezza

Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Il collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento dell'Ente e di non trovarsi in situazione di incompatibilità o conflitto di interessi.

### Articolo 4 Decorrenza e durata dell'incarico

Il presente contratto ha decorrenza dal 01.04.2017 e fino al 31/12/2017.

In ogni caso, il presente contratto è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web istituzionale dell'ente.

### Articolo 5 Compenso

A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento, il Comune di Amandola corrisponderà al collaboratore un compenso mensile di € 914,83 comprensivi di ogni ritenuta di legge (e non soggetto a Iva, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/72).

Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell'incarico. La liquidazione e il pagamento di ciascuna mensilità è quindi subordinata alla valutazione positiva del Responsabile del Servizio secondo le indicazioni di cui all'art.2, nonché ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 409 del Codice di procedura civile.

### Articolo 6 Rimborso delle spese di trasferta (eventuale)

In caso di trasferte del collaboratore fuori dal territorio del Comune di Amandola, per motivi direttamente collegati all'incarico, le relative spese (spese di viaggio, vitto, alloggio),

preventivamente autorizzate, saranno rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi per un importo massimo di 50,00 euro.

#### Articolo 7 Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione

Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative: Art. 2, comma 26, legge n.335/1995, che ha previsto l'istituzione di un'apposita gestione separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale; Decreto legislativo n. 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare. Art.51, comma 1, legge n.488/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia; Art.5 Decreto Legislativo n.38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni. Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo: in caso infortunio, fino a guarigione ; in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto; in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l'attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione. Su richiesta i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa possono usufruire della sospensione della prestazione senza corrispettivo per un periodo che va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto fino alla data di compimento del 7° mese di vita del bambino. Nel caso di impossibilità di proroga del rapporto è riconosciuto un diritto di prelazione per assegnazione di altro incarico di contenuto analogo. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'Ente di intervenire con soluzioni alternative. In caso di malattia e infortunio il collaboratore deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria. Il collaboratore ha diritto al godimento di un periodo di recupero psico-fisico (riposo, malattia e infortunio) pari a un decimo della durata del contratto da usufruire compatibilmente con le esigenze dell'incarico.

#### Articolo 8 Estinzione del contratto

Il contratto termina alla scadenza del termine concordato. L'Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. In caso di mancato preavviso l'Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano: gravi inadempienze contrattuali; sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere; commissioni di reati tra quelli previsti dall'art.15 della legge n.55/90 e successive modificazioni; danneggiamento o furto di beni; inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt.2 e 3; impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

#### Articolo 9 Controversie

Per quanto concerne eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto, le parti stabiliscono quale Foro competente il Foro di Fermo.

#### Articolo 10 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle leggi vigenti in materia.

Il presente contratto viene redatto in duplice originale e verrà registrato solo in caso d'uso.

Amandola, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio

Il collaboratore

Sulla presente determinazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1', del D.Lgs n° 267/00

**PARERE:** Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Amandola, li 13-03-17

Il Responsabile del servizio interessato  
BOLLI STEFANIA